

ACCERTAMENTO

La riammissione alla rottamazione-quater non salva il concordato biennale

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

L'[art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024](#), stabilisce che **possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB) i soggetti ISA** che, al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto al biennio oggetto di proposta, **non presentano debiti fiscali o contributivi scaduti e definitivamente accertati per un ammontare pari o superiore a 5.000 euro**, salvo che tali debiti siano stati oggetto di sospensione o rateazione ancora efficace.

La successiva **norma di salvaguardia** è rappresentata dall'[art. 22, D.Lgs. n. 13/2024](#), il quale dispone che il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui **vengano meno i requisiti previsti per l'accesso**, tra cui, appunto, **l'assenza di debiti scaduti oltre soglia**.

Con la [risposta a interpello n. 176/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo netto gli **effetti** prodotti dalla **decadenza** dalla **rottamazione-quater** in relazione **all'adesione al CPB**.

Nel caso di specie, il contribuente aveva inizialmente aderito alla **rottamazione-quater** di cui alla **Legge n. 197/2022**, beneficiando della sospensione del pagamento del debito iscritto a ruolo, **superiore a 5.000 euro**. Successivamente, però, è **decaduto** dalla definizione agevolata a causa del **tardivo versamento** di una rata **oltre il limite di tolleranza di cinque giorni** stabilito dall'[art. 1, comma 244, Legge n. 197/2022](#). A quel punto, avendo presentato la **proposta di CPB** con riferimento al biennio 2024-2025, ha ritenuto che la **riammissione alla rottamazione**, prevista dall'[art. 3-bis, D.L. n. 202/2024](#), potesse **sanare** gli effetti della **decadenza** anche rispetto al CPB.

Al contrario, l'Amministrazione ha ritenuto che il venir meno della rottamazione comporti la **“reviviscenza”** del **debito originario**, che torna, quindi, ad **assumere rilevanza come debito scaduto superiore alla soglia di 5.000 euro**, ostativo all'ingresso o alla permanenza nel CPB.

Nel dettaglio, sono state distinte **2 ipotesi**:

- se la decadenza dalla rottamazione interviene **prima** dell'accettazione della proposta

di concordato, si verifica una **condizione ostativa all'accesso** ([10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024](#)).

- se la decadenza interviene **dopo** l'accettazione della proposta, si produce la **cessazione degli effetti** del CPB per entrambi i periodi d'imposta ([22, comma 1, lett. d\), D.Lgs. n. 13/2024](#)).

In entrambi i casi, la presenza di un **debito oltre soglia accertato in via definitiva** e non più coperto da un provvedimento sospensivo o da un piano di pagamento efficace, è **incompatibile** con il **regime del CPB**.

Quindi, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la successiva **riammissione** alla **rottamazione-quater**, pur **consentita fino al 30 aprile 2025** per i debitori decaduti entro il 31 dicembre 2024, **non** produce alcun **effetto "sanante"** nei confronti del CPB. L'[art. 3-bis, D.L. n. 202/2024](#), infatti, **non** contiene alcuna previsione di **coordinamento** con la disciplina del **concordato** e non estende gli effetti della **riammissione** alla valutazione dei requisiti di cui all'[art. 10, D.Lgs. n. 13/2024](#).

Inoltre, è stato sottolineato che il legislatore ha costruito il CPB su **presupposti di affidabilità fiscale sostanziale** e **non meramente formale**. La presenza di un debito rilevante, anche solo temporaneamente "coperto" da una rottamazione poi venuta meno, è considerata **sintomo di rischio fiscale** e determina l'esclusione dal regime premiale.

La cessazione del CPB non è priva di conseguenze anche sul **piano quantitativo**. L'[art. 22, comma 3-bis, D.Lgs. n. 13/2024](#), dispone che, in caso di decadenza, il contribuente è tenuto a versare **imposte e contributi nella misura più elevata** tra quella determinata secondo i **valori concordati** e **quella calcolata sui redditi effettivamente conseguiti**. Una penalizzazione chiara, volta a **disincentivare accessi** al CPB in assenza di un quadro di piena regolarità fiscale.

L'orientamento espresso nella [risposta a interpello n. 176/E/2025](#) richiama l'attenzione dei professionisti su un punto essenziale: l'adesione a **regimi premiali** come il concordato preventivo biennale richiede non solo un **comportamento collaborativo** in fase di proposta, ma anche un **mantenimento costante dei requisiti** previsti per l'intero biennio.

La gestione del **debito fiscale** attraverso strumenti come la rottamazione deve quindi essere **attentamente monitorata**, in quanto la perdita dei relativi benefici **può compromettere irrimediabilmente l'accesso** o la prosecuzione del CPB, con effetti economici non trascurabili.

In definitiva, per professionisti e consulenti è opportuno **integrare la valutazione dell'adesione al CPB** con un'attenta **due diligence fiscale**, verificando in modo continuativo la presenza di **debiti scaduti**, l'efficacia delle **rateazioni** e l'eventuale **rischio di decadenza** da definizioni agevolate in corso.